

COMUNE DI TORRE D'ISOLA
PROVINCIA DI PAVIA

REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

04.10.2016

TITOLO I

CAPO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 1 **OGGETTO**

Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2 **COMPETENZE**

1. Il rilascio delle autorizzazioni di polizia mortuaria compete in via esclusiva al Comune. Le diverse ed ulteriori funzioni previste dal presente regolamento possono essere espletate dal gestore del servizio cimiteriale, ove presente.
2. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e più specificatamente quale Ufficiale di Stato civile, nonché Autorità Sanitaria Locale. Per l'espletamento di detti compiti il Sindaco si avvale dell'Ufficio Tecnico Comunale e dei Servizi Demografici, ai quali spettano le competenze di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, negli ambiti specificati al successivo comma 6.
3. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt. 112, 113, 113bis e 114 del D.L.vo 267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ATS.
4. In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni ovvero specificazioni a quanto già previsto nel presente regolamento nonché dal regolamento di organizzazione, con atti della Giunta Comunale e dei competenti Responsabili di Servizio nell'ambito delle rispettive attribuzioni, negli ambiti specificati al successivo comma 6.
5. Per i contratti cimiteriali gestiti nelle altre forme, l'organizzazione del servizio è stabilita dai relativi contratti di servizio.
6. Ai fini del presente regolamento:
 - a) il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale LL.PP. ha competenza per tutto quanto riguarda la gestione del demanio cimiteriale ed i lavori o opere effettuate nell'ambito dello stesso, per la sicurezza all'interno del cimitero nonché per la vigilanza dei rapporti con l'eventuale terzo affidatario; per il rilascio delle concessioni cimiteriali, per l'effettuazione delle esumazioni ed estumulazioni e la vigilanza sulle stesse nonché per l'espletamento delle attività amministrative relative alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie;
 - b) il Responsabile dei Servizi Demografici ha competenza per le autorizzazioni al seppellimento, trasporto, cremazioni, pratiche di ammissione al deposito e osservazione, per la tenuta dei registri cimiteriali.

ART. 3 **RESPONSABILITA'**

1. Il Comune cura che nell'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto nel Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che il fatto non rilevi penalmente.

ART. 4
SERVIZI A PAGAMENTO E GRATUITI

1. Sono a titolo oneroso, secondo la legislazione nazionale e regionale vigente, e sulla base delle tariffe stabilite dalla ditta affidataria dei servizi cimiteriali per i seguenti servizi:

- a) trasporto funebre;
- b) inumazione;
- c) esumazione;
- d) tumulazione;
- e) estumulazione;
- f) uso del deposito mortuario o del deposito di osservazione su richiesta dei familiari, fatti salvi casi di cui alla lettera b) del successivo comma 3.

Il Comune, con proprio atto può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purchè venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

2. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

3. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) l'uso del deposito mortuario o del deposito nel caso in cui l'uso sia determinato da necessità del Comune ovvero si tratti di soggetti deceduti nel territorio comunale in luoghi pubblici o in abitazioni per le quali l'ASL ha certificato l'antigienicità per lo svolgimento del periodo di osservazione;
- c) il recupero e relativo trasporto obbligatorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- d) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei seguenti casi: persona sconosciuta, indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- e) la cremazione, nei casi specificatamente contemplati dalla legge;
- f) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art.11;

4. Per i non residenti in vita a Torre d'Isola deceduti nel territorio comunale per i quali ricorra una delle condizioni previste al comma 3 lett. d)i), verranno erogati i servizi funebri/cimiteriali minimi dovuti, previa informazione al Comune di ultima residenza del defunto, affinché provveda al pagamento dei servizi erogati.

ART. 5
ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso gli uffici comunali competenti é tenuto, a seconda dei casi, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

2. Sono inoltre a disposizione del pubblico presso gli Uffici Comunali competenti o presso il Cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle tombe per le quali é in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7/8/1990 n. 241.

CAPO II FERETRI

ART. 6

DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
3. Se la morte é dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui é rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di Igiene Pubblica dell'A.T.S. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
5. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

ART. 7

AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

1. La chiusura del feretro ed il seppellimento devono essere sempre preceduti dall'autorizzazione che l'Ufficiale di Stato Civile rilascia in base agli atti del medico curante e del medico necroscopo.
2. Nei casi di rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali o di morte dovuta a cause non naturali il permesso di seppellimento è rilasciato dall'Autorità Giudiziaria.
3. Per i prodotti abortivi e feti di cui all'art. 7 commi 2 e 3 del D.P.R. 285/90 e s.m.i. il permesso di seppellimento è rilasciato dall'Azienda A.T.S.

ART. 8

VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

1. La chiusura del feretro é svolta direttamente dal personale delle Imprese di Pompe Funebri che provvederanno per ciascuna operazione alla redazione di autodichiarazione (autocertificazione ai sensi di legge) della sua esecuzione alla regola dell'arte con materiali e modalità idonee e previste dal D.P.R. 285/90 e s.m.i. e sue circolari del Ministero della Sanità (Salute): tale dichiarazione in copia originale deve essere allegata ai "documenti" del defunto da consegnare all'ingresso della salma nel cimitero di destinazione (sepoltura).
2. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ART. 9

FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm.2 e superiore a cm.3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 38, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
 - b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del DPR 10.9.1990 n. 285;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero e dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27,28 e 29 del DPR 10.9.1990 n. 285 se il trasporto é per o dall'estero;
 - d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km é sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, comma V, del DPR 10.9.1990, n.285;
 - e) cremazione:
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
 3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'A.T.S., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,66.
 4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui é destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'A.T.S. competente per Comune di partenza.
 5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

ART. 10

FORNITURA GRATUITA DI FERETRI

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art.9, lettera a), per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno é dichiarato dal Servizio Sociale dell'Ente, sulla scorta delle informazioni assunte o di cui comunque disponga relativamente alla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali (ISEE).

ART. 11

PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro é applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le due date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO III
TRASPORTI FUNEBRI

ART. 12

MODALITA' DEL TRASPORTO E PERCORSO

1. I trasporti funebri sono effettuati, di regola, nei giorni feriali e prefestivi in numero di 1 (uno) nelle ore antimeridiane e in numero di 2 (due) nelle ore pomeridiane; nei giorni festivi i trasporti sono effettuati a fronte di comprovate necessità, su autorizzazione del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931 n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. L'eventuale richiesta di corteo deve essere preventivamente richiesta dai familiari/aventi titolo tramite l'Impresa di Pompe Funebri al Comando di Polizia Locale che rilascerà in tempo utile apposita autorizzazione; non sono pertanto ammessi cortei improvvisati e non autorizzati. E' vietato fermare, disturbare o interrompere in qualsiasi modo il passaggio del corteo funebre; dovrà comunque essere lasciato il passo ai mezzi pubblici (del servizio pubblico urbano, dei pompieri, dei servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza, ecc..).
4. Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'A.T.S. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità;

ART. 13

TRASPORTI FUNEBRI

1. In attuazione del principio della libera concorrenza, nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è liberalizzato.
2. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 10.9.1990, n 285.
3. Fatte salve le autorizzazioni obbligatorie per legge rilasciate dall'Ufficiale dello Stato Civile, i trasporti funebri sono eseguiti da soggetti che esercitano l'attività funebre su richiesta diretta degli interessati.
4. Il trasporto dei cadaveri al Cimitero è a carico del Comune nel caso di cui all'art.16 – comma I - lettera b) del D.P.R.285/1990 e a carico dei privati, a pagamento, nei casi di cui all'art.16 – comma I - lettera a) del D.P.R.285/1990.

ART. 14

ORARIO DEI TRASPORTI

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane.
2. L'Ufficiale dello Stato Civile fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

ART. 15

NORME GENERALI PER I TRASPORTI

1. I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli art. da 19 a 32 del D.P.R. N.285/90;
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, di cui una verrà consegnata al vettore e l'altra all'ufficio.
Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.
4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

ART. 16

RITI RELIGIOSI

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

ART. 17

TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui all'art. 19 e 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, nr.285, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. I trasferimenti anteriori al funerale sono eseguiti in forma privata, senza corteo e, con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

ART. 18

MORTI PER MALATTIE INFETTIVE – DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.T.S. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

ART. 19

TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dall'Ufficiale dello Stato Civile a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. All'autorizzazione è successivamente allegata la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'A.T.S. o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio Comunale, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata

la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa per la celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.

ART. 20

TRASPORTI IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dall'Ufficiale dello Stato Civile con autorizzazione a seguito di domanda degli interessati.

ART. 21

TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 Luglio 1937, nr.1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, nr.285, nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso DPR.

ART. 22

TRASPORTO DI CENERI E RESTI

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dall'Ufficiale dello Stato Civile.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, la competenza per l'autorizzazione spetta all'Autorità di cui agli artt. 27,28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, nr.285.

3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 44.

TITOLO II

CAPO I **CIMITERI**

ART. 23

DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, nr.285.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li esplica mediante il personale comunale.

3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi dell'art. 113 del D.L.vo 267/2000.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale del cimitero o a personale di ditte a tale scopo autorizzate e/o incaricate.

ART. 24

AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

b) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone che siano concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata in corso.

c) Le salme di persone che abbiano il coniuge, o parenti in linea retta (genitori e figli) e affini (suoceri, generi e nuore) entro il 1° grado, o parenti in linea collaterale di 2° grado (fratelli e sorelle) residenti nel Comune o sepolte nel Cimitero del Comune.

d) Le salme di persone che non avevano più la residenza nel Comune per essere state ospitate in case di riposo.

e) Le salme delle persone che, pur essendo altrove residenti, si trovavano in vita ospiti presso parenti residenti nel Comune, per motivi di cura e/o di assistenza.

f) Di sacerdoti e religiose che hanno svolto apostolato nel Comune o nativi e/o stati residenti nello stesso.

g) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 295/1990.

h) I resti mortali e le ceneri delle persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 28, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune.

Per quanto riguarda i punti c) d) e) f) è fatta salva diversa disposizione della Giunta Comunale valutata la scarsa disponibilità di spazi cimiteriali. La Giunta Comunale di anno in anno si può riservare di sospendere questa possibilità.

2. Per particolari esigenze dovute a scarsità di sepolture private nell'ambito del Cimitero, è sempre possibile, previa deliberazione della Giunta Comunale, limitare e/o vietare l'utilizzo dei manufatti cimiteriali ai non residenti di cui alle lett. b) e c) che precedono.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, i soggetti che hanno titolo giuridico a disporre per la sepoltura della salma, fatta eccezione per la cremazione per la quale si rimanda a quanto previsto dall'art. 12 del R.R. 6/2004, sono il coniuge o convivente more uxorio o, in difetto di questi i discendenti o gli eredi nell'ordine o, nel caso di concorso di più parenti e/o affini dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

In sostituzione dei soggetti di cui al presente comma, il titolo giuridico a disporre della sepoltura può essere esercitato da un soggetto munito di speciale procura redatta nelle forme stabilite dalla normativa.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ART.25

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Il piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative.

2. La ricettività e lo sviluppo del cimitero, la destinazione delle aree cimiteriali ai diversi tipi di sepolture e la rotazione delle stesse è disciplinato nel Piano Regolatore Cimiteriale approvato con deliberazione C.C. n.10 del 16.04.2012.

CAPO III
INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 26
INUMAZIONE

1. Le sepolture per inumazioni si distinguono in comuni e private:

- a) Sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. Per gli aventi diritto si fa riferimento all'art. 24 lett. a), previo pagamento delle somme dovute per il servizio.
- b) Sono private le sepolture per inumazione della durata di 20 anni, effettuate in aree in concessione, decorrenti dalla data della concessione con le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

2. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

3. Per le inumazioni col solo lenzuolo di fibra naturale si osserva l'art. 15, comma 11 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

ART. 27
CIPPO

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune o da chi per esso, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e su cui verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2. A richiesta dei privati può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 190 dal piano di campagna.

3. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, nr.285.

ART. 28
TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3. Le sepolture private devono sempre riportare in maniera visibile, sulle lapidi, il nome e cognome nonché le date di nascita e di morte di tutti gli occupanti, siano essi salme o resti.

3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m.2,25, altezza m.0,70 e larghezza m.0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art.76, commi 8 e 9 del D.P.R. n.285/90.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'art.76 e 77 del D.P.R. n.285/90.

ART. 29
DEPOSITO PROVVISORIO

1. La concessione provvisoria previo pagamento del canone stabilito in tariffa, é ammessa, in via eccezionale, nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del comune, con progetto già approvato;
2. La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile dell'Area Tecnica LL.PP., limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino a un totale di 30 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale è conservato presso l'ufficio comunale.
3. A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile dell'Area Tecnica, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a dare disposizioni per l'inumazione della salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei locali a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
5. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie

CAPO IV
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 30
ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nel cimitero il turno ordinario di sepoltura (inumazione) è pari a quello fissato dall'art.82 del D.P.R. n.285/90 e cioè 10 anni dalla inumazione del feretro o alla scadenza del periodo di concessione. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio dovute alla mancata mineralizzazione della salma riscontrata nella precedente esumazione.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate con propria ordinanza .
4. Nel caso di non completa mineralizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:
 - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
 - b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
5. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del D.P.R. 15.07.2003, n. 254. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

ART. 31

AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

1. E' compito del Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. autorizzare le operazioni cimiteriali che avvengono nel territorio del comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in campo comune é reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con sufficiente anticipo.

ART. 32

ESUMAZIONE STRAORDINARIA

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei famigliari e dietro l'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per la cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art.84 del D.P.R. n.285/90.
3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva — diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il dirigente del servizio di Igiene pubblica dell'A.T.S. dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Le esumazioni straordinarie di norma sono eseguite alla presenza di personale del Comune. La presenza di personale dell'A.T.S. può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

ART. 33

ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei famigliari laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 anni,
 - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Di massima, entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dei Servizi Demografici cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della commemorazione dei defunti e possibilmente, per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali ovvero a cura di personale di ditte specializzate all'uopo incaricate e/o autorizzate, secondo la programmazione dell'attività cimiteriale o degli ordini di servizio.
6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dal successivo art. 34 sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto ed a corresponsione della tariffa; se allo scadere di concessione a tempo determinato non sussiste domanda o non è stato provveduto al versamento della tariffa di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizione di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco.

Il periodo di inumazione è fissato in 5 anni.
8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile dell'Area Tecnica può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano di legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.

9. A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile (Risoluzione Ministero della Salute n. prot. 400.VII/9Q/3886 del 30.10.2003).

10. Le estumulazioni ordinarie sono regolate con propria ordinanza.

11. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 del D.P.R. 15.07.2003, n. 254.

ART. 34

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

1. Qualora venga richiesto dai famigliari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento delle somme previste dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art.106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale relativa alle operazioni svolte.

ART. 35

RACCOLTA DELLE OSSA

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

ART. 36

OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Area tecnica.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART. 37

DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli o farli smaltire come rifiuti speciali secondo la normativa vigente. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento cimiteriali

3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il II grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci e le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo

CAPO IV CREMAZIONI

ART. 38 **CREMATARIO**

Si dà atto che il comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

ART. 39 **MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE**

1. L'autorizzazione di cui all'art.79, I comma, del D.P.R. n.285/90, è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate e con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 3, comma 1 lett. b), della L. 30.03.2001 n. 130 e dall'art. 12 del R.R. n. 6/2004.

ART. 40 **URNE CINERARIE**

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombaro, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata quale tomba o edicola di famiglia o in cinerario comune.

3. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari o sepolture a tumulazione individuali appartenenti a privati.

4. Spetta al comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei manufatti di cui al comma precedente.

5. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni:

a) presentazione di una dichiarazione del familiare nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (ai sensi di quanto previsto dalla lett. 2) del comma 1 dell'art. 3 della L. 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata l'espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa; o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74,75,76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

CAPO V POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 41 **ORARIO**

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dal Sindaco.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile dell'Area Tecnica LL.PP., da rilasciarsi per comprovati motivi.

ART. 42

DISCIPLINA DELL' INGRESSO

1. Nel cimitero, di norma, non si può che entrare a piedi , con esclusione dei portatori di handicap che usufruiscono di carrozzine o mezzi simili.

2. E' vietato l'ingresso:

- a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- b) coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- c) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti;

3. per motivi di salute o età il responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con apposito provvedimento.

ART. 43

DIVIETI SPECIALI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati; introdurre oggetti irriverenti;
- c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari,
- h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del responsabile dell'ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dell'ufficio;
- n) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono nella zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo che non siano debitamente autorizzati.

3. chiunque tenesse nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART. 44

RITI FUNEBRI

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2 Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. e all'Ufficio di Polizia Locale.

ART. 45

EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti con le caratteristiche di cui al precedente art. 26, comma 2, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta, a seguito di Specifica Autorizzazione Paesaggistica, in relazione al carattere del cimitero e all'ordinanza del sindaco che fissi i criteri generali.
2. Ogni epigrafe, o sua modifica od aggiunta, deve essere approvata dal responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.
3. Vengono rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

ART. 46

FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

- 1 Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti.
2. I vasi dei fiori non possono essere depositati al di fuori degli spazi delle tombe e degli appositi portavasi delle lastre dei colombari e cellette ossario.
3. Nel cimitero avrà luogo la periodica falciatura nonché la costante manutenzione del verde e la pulizia dei vialetti, delle aiuole e degli altri spazi.

ART. 47

MATERIALI ORNAMENTALI

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe e dagli appositi spazi, di tutti gli oggetti quali corone, vasi, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero e che col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati previa diffida ai concessionari interessati, se noti, o pubblicate all'albo cimiteriale ed all'Albo Pretorio del Comune per un periodo di 30 giorni consecutivi, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti dall'art. 36 in quanto applicabili.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ART. 48 SEPOLTURE PRIVATE

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale l'uso di aree e di manufatti costruiti dal comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività o per inumazione individuale privilegiate.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. I manufatti costruiti direttamente dal Comune sono i seguenti:
 - a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossari, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario, deliberato dalla Giunta Comunale come meglio precisato nel successivo comma 11.
6. Alle sepolture private, contemplate dal presente articolo, si applicano a seconda che esse siano a sistema di tumulazione a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. n.285/90, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio a cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
10. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) La natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b) La durata;
 - c) La/e persona/e o, nel caso di enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/rie;
 - d) L'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - e) Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
11. Le tariffe di concessione, diversificate a seconda del tipo di sepoltura e, per le sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie cinerarie), a seconda della fila prescelta dal richiedente, sono stabilite dalla Giunta Comunale con proprio atto.
12. La ditta appaltatrice dei servizi cimiteriali stabilisce le tariffe dei Servizi Cimiteriali che non siano gratuiti per legge.

ART. 49
DURATA DELLA CONCESSIONE

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. n.285/90.
2. La durata è stabilita:
 - a) Anni 90 (novanta) per le aree destinate alle sepolture per famiglie o collettività (cappelle);
 - b) Anni 90 (novanta) per i manufatti destinati alle sepolture per famiglie o collettività (cappelle);
 - c) Anni 50 (cinquanta) per gli ossari e le nicchie cinerarie individuali.
 - d) Anni 50 (cinquanta) per i loculi o comunque per le sepolture individuali.
 - e) Anni 30 (trenta) per tombe cimiteriali ad uso privato sino a 4 posti.
3. Nel loculo o nelle sepolture a tumulazione individuali, oltre al feretro, qualora lo spazio lo consenta, è consentito tumulare fino a un massimo di n. 2 cassette resti e/o urne cinerarie, fino alla scadenza naturale della concessione. E' ammessa altresì la cremazione del feretro tumulato ovvero la riduzione degli eventuali resti mortali tumulati in cassetta e la ricollocazione dell'urna cineraria/cassetta nel loculo o tomba.
Nelle cellette è consentito collocare più cassette resti o urne cinerarie, fino alla scadenza naturale della concessione, nei limiti della relativa capienza; qualora l'avente titolo si avvalga di tale facoltà all'atto del rilascio della concessione, di ciò deve essere fatta menzione nell'atto concessorio stesso.
Il Comune si riserva di accertare l'effettiva possibilità di inserire l'ulteriore cassetta ossario/urna cineraria nel loculo, tomba o celletta ed in caso negativo le operazioni suddette non saranno consentite.
Per le operazioni di cui al presente comma non deve essere corrisposto il canone concessorio.
4. La decorrenza dei periodi di durata delle concessioni cimiteriali, così come indicati nel precedente comma 2 è stabilita come segue:
 - a) dalla data di effettiva occupazione del manufatto da parte della salma, nei casi di concessioni rilasciate ai sensi del comma 1, del successivo art. 55;
 - b) dalla data di stipula del contratto, nei casi di concessione a persone viventi disciplinate dal comma 6 del successivo art. 55;
5. A richiesta degli interessati è consentito un solo rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro pagamento del canone di concessione di cui alla tariffa vigente all'atto del rinnovo.
6. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa.
7. Allo scadere della concessione si dovrà provvedere all'acquisto di apposito ossario con conseguente cremazione se necessaria o di nuovo loculo.

ART. 50
MODALITA' DI CONCESSIONE

1. La sepoltura, individuale privata di cui al quarto comma lettera a), dell'art. 48, può concedersi solo in presenza della salma o delle ceneri per i loculi e i posti individuali, dei resti o ceneri per gli ossari, delle ceneri per le nicchie per urne cinerarie.
5. La concessione in uso della sepoltura di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
8. La concessione di aree e di manufatti ad uso sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui ai commi 2, 3 e 4, lettera b) dell'art. 48, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
9. Per particolari esigenze dovute all'assenza o scarsità di sepolture private nell'ambito del cimitero, accertate con ordinanza contingibile e urgente del Sindaco, l'Amministrazione si riserva la facoltà di rientrare temporaneamente in possesso delle sepolture assegnate a persone viventi e non ancora occupate. L'occupazione avverrà per il tempo strettamente necessario al completamento dei nuovi loculi, dopo di che, a totali cure e spese dell'Amministrazione, si provvederà alla traslazione delle salme

tumulate provvisoriamente, nonché alla disinfezione e al ripristino delle originarie condizioni dei loculi occupati. In alternativa, il titolare originario della sepoltura occupata potrà ottenere, in sostituzione della stessa, una sepoltura nel nuovo lotto da costruirsi, senza alcun incremento di tariffa e per la durata residua dell'originaria concessione.

10. In ogni caso, per l'occupazione temporanea di cui sopra, nulla sarà dovuto da parte dell'Amministrazione Comunale, ad eccezione della pulizia e completo ripristino del loculo a totali cure e spese dell'Amministrazione stessa.

11. Qualora dovesse decedere il titolare di una concessione di una sepoltura occupata ai sensi dei commi precedenti, sarà a totali cure e spese dell'Amministrazione individuare un'altra sepoltura e provvedere successivamente, a richiesta dagli aventi diritto, alla traslazione della salma a sue totali cure e spese.

ART. 51

MODALITA' DI CONCESSIONE SPECIALI PER MANUFATTI DI NUOVA COSTRUZIONE

1. In deroga a quanto stabilito dall'art. precedente, per la concessione di sepolture private individuali (loculi, ossari, nicchie cinerarie) in manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto preliminare degli stessi, è data la facoltà all'Ente di procedere alle pre-concessioni (prenotazioni) a favore di tutti coloro che ne fossero interessati, senza nessun particolare limite d'età e con la possibilità di scegliere le sepolture ove meglio riterranno opportuno, con l'unica condizione che non potranno essere effettuate assegnazioni in nuovi lotti e/o campate prima dell'esaurimento dei lotti e/o delle campate le cui sepolture siano in corso di assegnazione.

2. Le assegnazioni potranno avvenire a favore dei richiedenti che siano residenti nel Comune o parenti di cittadini residenti nel Comune entro il II grado, o affini entro il I, come previsto dall'art.24.

3. Nel caso di concessioni speciali previste dal presente articolo, il Comune provvederà ad informare la cittadinanza con opportuni avvisi, stabilendo i termini entro cui gli interessati potranno far pervenire le domande.

4. All'atto della prenotazione, gli interessati, a titolo di deposito infruttifero, dovranno versare un corrispettivo pari al 50% della tariffa vigente per la concessione della sepoltura.

5. Il saldo verrà effettuato all'atto dell'emissione del certificato di regolare esecuzione e/o di avvenuto collaudo del manufatto ed entro 6 mesi da tale data dovrà essere stipulato il relativo contratto, da cui decorrerà la durata della concessione, secondo i periodi stabiliti al precedente articolo. In ogni caso, il saldo verrà effettuato allo stesso prezzo vigente all'atto della prenotazione, essendo ininfluenti eventuali aumenti di tariffe intervenuti successivamente a tale data.

6. Qualora chi ha effettuato la prenotazione (pre-concessione) dovesse, per qualsivoglia ragione, rinunciare al perfezionamento della concessione, allo stesso verrà restituita l'anticipazione già versata, senza alcuna trattenuta e senza interessi.

7. nel caso previsto dal presente articolo, qualora con il sistema delle prenotazioni non si raggiunga almeno il 30% di sepolture assegnate in concessione, l'assegnazione delle stesse sarà libera anche dopo la realizzazione del manufatto, purché i richiedenti abbiano i requisiti già specificati nei commi precedenti, in deroga a quanto stabilito dai commi 1 a 6 dell'art. 55 e sino al raggiungimento della quota del 30%.

8. Raggiunta tale capienza, le assegnazioni potranno essere effettuate solo con le regole di cui all'art. 55.

ART. 52

USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Salvo quanto previsto dall'art. 49, il diritto d'uso delle sepolture private di cui al precedente art. 48, comma 4, lettera b) è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone iscritte nell'atto di concessione e fino alla completa capienza del sepolcro salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione sia del I che del II comma dell'art. 93, del D.P.R. n. 285/90, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al IV grado.

3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione o dai suoi discendenti in linea retta con una apposita dichiarazione nella forma dell'istanza, da presentarsi all'ufficio competente.
5. Per i conviventi, gli amici di famiglia e coloro che hanno acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione o dai suoi discendenti in linea retta con una apposita dichiarazione nella forma dell'istanza, da presentarsi all'ufficio competente.
6. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare o dai discendenti in linea retta della concessione, in uno dei modi sopraesposti.
7. Con la concessione il comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni altro contratto è nullo di diritto.
8. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

ART. 53

MANUTENZIONE, CANONE ANNUO, AFFRANCAZIONE

1. La manutenzione delle sepolture private aspetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone previsto nel tariffario in ragione del numero dei posti in concessione.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - c) l'ordinaria pulizia,
 - d) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
4. Qualora il concessionario non provveda per tre anni al pagamento del canone, il comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.
5. La Giunta Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al comma 2 che precede, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione in via amministrativa del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con le modalità da prevedersi nel provvedimento di giunta.

ART. 54

COSTRUZIONE DELL'OPERA- TERMINI

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 48, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dall'art.63 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. Per motivi da valutarsi da parte del Responsabile dell'Area Tecnica, può essere concessa, nei termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati una proroga di 6 mesi.

CAPO II
DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ART. 55

DIVISIONE - SUBENTRI

1. Più concessionari delle sepolture di cui al comma 4, lettera b) del precedente art. 48, possono richiedere al comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza. Essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme o modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dall'ufficio, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente l'esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art.52, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio dello Stato Civile o al gestore dei servizi cimiteriali entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 52, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferme restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
9. Trascorso il termine di 3 anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.
10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art.52, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al comune, a mezzo di Ufficiale Giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione.

ART. 56

RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO E PERPETUO

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepolture a tempo determinato di "N" numero anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti, il rimborso di una somma pari:
 - al 50% della spesa sostenuta per loculo nuovo mai utilizzato;
 - al 25% della spesa sostenuta per loculo già utilizzato.La somma da rimborsare, comunque non può superare la somma pagata al momento della concessione.
2. In ogni caso, la rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna

ART. 57
RETROCESSIONE DELLE AREE

1. Il comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) Non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b) L'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- a) Per le concessioni della durata di anni 90, in misura pari a 1/180, della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- b) Per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART. 58
RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE

1. Il comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al comma 2 dell'art.48, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile di salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o gli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- a) per concessioni della durata di anni 90, in misura pari a 1/180 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- b) per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia;

In ogni caso la somma da rimborsare, non può superare la somma pagata.

3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazioni di congruità da parte del Responsabile Area Tecnica LL.PP., da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore di indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con le spese a carico di concessionario.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizioni alcune.

CAPO III
REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ART. 59
REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. n. 285/90, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio competente, previo accertamento dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali, dalla vecchia tomba alla

nuova, nonché le iscrizioni su lapidi o monumenti.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo del cimitero ed all'Albo Pretorio per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione della salma. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 60 DECADENZA

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri e resti mortali per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, dalla cremazione, dall'esumazione o estumulazione;
 - b) Quando viene accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dall'art.50;
 - d) Quando per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 54, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art.55
 - f) Quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile dei Servizi demografici in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del responsabile dell'Area Tecnica LL.PP .

ART. 61 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza della concessione, si disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune o cinerario comune.
2. Dopodichè il responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del comune.

ART. 62 ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 49 senza che entro il termine perentorio di 90 giorni successivi alla scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. n. 285/90.
2. Alla scadenza del termine delle concessioni gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili , ricordi, decorazioni o oggetti simili.
3. Una volta scaduto il termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ART. 63

ACCESSO AL CIMITERO

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azioni di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire i lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 47 e 48 in quanto compatibili.

ART. 64

AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP., previo ottenimento della regolare e specifica Autorizzazione Paesaggistica, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R n. 285/90 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi sotterranei (tombe di famiglia) fuori terra (colombari), è fissato almeno in numero corrispondente al rapporto del numero di salme che l'area o il colombaro concessi potrebbero accogliere se ad inumazione ordinaria, tenuto conto della durata.
4. Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
5. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
6. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
7. Le variazioni e le varianti sono autorizzate con permesso del responsabile dell'Area Tecnica LL.PP., previo ottenimento della regolare e specifica Autorizzazione Paesaggistica
8. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

ART. 65

RESPONSABILITA'

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma, a seconda della tipologia del sepolcro privato da autorizzare, il responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. può richiedere un deposito cauzionale pari al valore del manufatto da realizzare, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni. Tale deposito, che può essere sostituito anche da idonea fideiussione, viene restituito al termine dei lavori., previa verifica della regolarità degli stessi

ART. 66

RECINZIONE AREE – MATERIALI DI SCAVO

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve cingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del responsabile dell'Area Tecnica LL.PP..
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio tecnico; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART. 67

INTRODUZIONE E DEPOSITO MATERIALI

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile dell'Area Tecnica LL.PP..
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce ecc.

ART. 68

ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato nella "Classificazione Acustica del territorio comunale" approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 20.03.2012.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

ART. 69

SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

1. Il responsabile dell'Area Tecnica LL.PP., in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiale per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ART. 70

VIGILANZA

1. Il responsabile dell'Area Tecnica LL.PP. vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e dispone lo svincolo della cauzione eventualmente richiesta prima dell'inizio dei lavori.

ART. 71

OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEL CIMITERO

1. Il personale del cimitero, anche alle dipendenze di terzi affidatari, è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso al cimitero.
2. Altresì il personale del cimitero è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - e) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza
3. Al personale suddetto è vietato:
- a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - e) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di esse ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare, nonché violazione degli obblighi contrattuali, in caso di appalto o concessione del servizio.
5. Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II

IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

ART. 72

FUNZIONI – LICENZA

1. Le imprese di onoranze funebri, a richiesta dei dolenti, possono svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto.
- a) fornitura feretri e gli accessori relativi;
 - b) occuparsi della salma;
 - c) effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18/06/1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di auto funebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. n. 285/90.

ART. 73

DIVIETI

1. E' fatto divieto alle imprese:
- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altri motivi privati;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nella vetrina dei locali di attività.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 74

MAPPA

1. Presso l'ufficio comunale competente per l'assegnazione delle concessioni è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari; detto registro denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici o su piante planimetriche.
2. la mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del comune.
3. Ad ogni posizione di mappa corrispondente ad un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ART. 75

ANNOTAZIONI IN MAPPA

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ART. 76

REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli art. 52 e 53 del D.P.R. n. 285/90, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

ART. 77

SCHEDARIO DEI DEFUNTI

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. L'ufficio competente, sulla scorta del registro di cui al precedente art.75, terrà annotati in ordine alfabetico e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura.

ART. 78
SCADENZIARIO DELLE CONCESSIONI

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il responsabile dell'ufficio predispone ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza, di massima entro il mese di settembre.

CAPO II
NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 79
EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano dall'entrata in vigore dello stesso.
2. Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ART. 80
CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti ecc. s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART. 81
**SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONI PREGRESSE MUTAMENTO DEL RAPPORTO
CONCESSORIO.**

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 2 1/12/1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "Immemoriale", quale presunzione "Juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
2. La Giunta comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà la procedura, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.
3. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.
4. Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi comprese le controprestazioni che il comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

ART. 82

TARIFFE

1. Le tariffe a cui il presente Regolamento fa riferimento, sono approvate dalla Giunta Comunale.

ART. 83

NORMA FINALE E DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285, alla L. 30.09.2001, n. 130, alla Circolare del Ministero della Sanità 24.06.1993, n. 24, al D.P.R. 11.07.2003, n. 254, al Regolamento Regionale Lombardia 09.11.2004 n. 6 ed al Regolamento Regionale 06.02.2007 n. 1 di modifica del R.R. n.6/2004.

INDICE

TITOLO I

CAPO I – Disposizioni generali	pag.	2
Art. 1 Oggetto	pag.	2
Art. 2 Competenze	pag.	2
Art. 3 Responsabilità	pag.	2
Art. 4 Servizi a pagamento e gratuiti	pag.	3
Art. 5 Atti a disposizione del pubblico	pag.	3
CAPO II – Feretri	pag.	4
Art. 6 Deposizione della salma nel feretro	pag.	4
Art. 7 Autorizzazione al seppellimento	pag.	4
Art. 8 Verifica e chiusura feretri	pag.	4
Art. 9 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	pag.	4
Art. 10 Fornitura gratuita di feretri	pag.	5
Art. 11 Piastrina di riconoscimento	pag.	5
CAPO III – Trasporti funebri	pag.	6
Art. 12 Modalità di trasporto e percorso	pag.	6
Art. 13 Trasporti funebri	pag.	6
Art. 14 Orario dei trasporti	pag.	6
Art. 15 Norme generali per i trasporti	pag.	7
Art. 16 Riti religiosi	pag.	7
Art. 17 Trasferimento di salme senza funerale	pag.	7
Art. 18 Morti per malattie infettive – diffusive o portatori di radioattività	pag.	7
Art. 19 Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione	pag.	7
Art. 20 Trasporti in luogo diverso dal cimitero	pag.	8
Art. 21 Trasporti all'esterno o dall'estero	pag.	8
Art. 22 Trasporto di ceneri e resti	pag.	8

TITOLO II

CAPO I – Cimiteri	pag.	8
Art. 23 Disposizioni generali – vigilanza	pag.	8
Art. 24 Ammissione nel cimitero e reparti speciali	pag.	9
CAPO II – Disposizioni generali e Piano Regolatore Cimiteriale	pag.	9
Art. 25 Piano Regolatore Cimiteriale	pag.	9
CAPO III – Inumazione e tumulazione	pag.	10
Art. 26 Inumazione	pag.	10
Art. 27 Cippo	pag.	10
Art. 28 Tumulazione	pag.	10
Art. 29 Deposito provvisorio	pag.	11
CAPO IV – Esumazioni ed estumulazioni	pag.	11
Art. 30 Esumazioni ordinarie	pag.	11
Art. 31 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	pag.	12

Art. 32 Esumazioni straordinarie	pag.	12
Art. 33 Estumulazioni	pag.	12
Art. 34 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	pag.	13
Art. 35 Raccolta delle ossa	pag.	13
Art. 36 Oggetti da recuperare	pag.	13
Art. 37 Disponibilità dei materiali	pag.	13

CAPO V – Cremazioni	pag.	14
Art.38 Crematorio	pag.	14
Art. 39 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	pag.	14
Art. 40 Urne cinerarie	pag.	14

CAPO VI – Polizia dei cimiteri	pag.	14
Art. 41 Orario	pag.	14
Art. 42 Disciplina dell'ingresso	pag.	15
Art. 43 Divieti speciali	pag.	15
Art. 44 Riti funebri	pag.	16
Art. 45 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe e nei campi comuni	pag.	16
Art. 46 Fiori e piante ornamentali	pag.	16
Art. 47 Materiali ornamentali	pag.	16

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I – Tipologie e manutenzione delle sepolture	pag.	17
Art. 48 Sepolture private	pag.	17
Art. 49 Durata della concessione	pag.	18
Art. 50 Modalità di concessione	pag.	18
Art. 51 Modalità di concessione speciali per manufatti di nuova costruzione	pag.	19
Art. 52 Uso delle sepolture private	pag.	19
Art. 53 Manutenzione, canone annuo, affrancazione	pag.	20
Art. 54 Costruzione dell'opera – termini	pag.	20

CAPO II – Divisione, subentri, rinunce	pag.	21
Art. 55 Divisioni – subentri	pag.	21
Art. 56 Rinuncia a concessione a tempo determinato e perpetuo	pag.	21
Art. 57 Retrocessione delle aree	pag.	22
Art. 58 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione	pag.	22

CAPO III – Revoca, decadenza, estinzione	pag.	22
Art. 59 Revoca	pag.	22
Art. 60 Decadenza	pag.	23
Art. 61 Provvedimenti conseguenti la decadenza	pag.	23
Art. 62 Estinzione	pag.	23

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI ONORANZE FUNEBRI

CAPO I – Imprese e lavori privati	pag.	24
Art. 63 Accesso al cimitero	pag.	24

Art. 64 Autorizzazioni e permessi di costruzioni di sepolture private e Collocazione di ricorsi funebri	pag.	24
Art. 65 Responsabilità	pag.	24
Art. 66 Recinzione aree – Materiali di scavo	pag.	25
Art. 67 Introduzione e deposito materiali	pag.	25
Art. 68 Orario di lavoro	pag.	25
Art. 69 Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti	pag.	25
Art. 70 Vigilanza	pag.	25
Art. 71 Obblighi e divieti per il personale del cimitero	pag.	25

CAPO II – Imprese di onoranze funebri	pag.	26
Art. 72 Funzioni e licenza	pag.	26
Art. 73 Divieti	pag.	26

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I – Disposizioni varie	pag.	27
Art. 74 Mappa	pag.	27
Art. 75 Annotazioni in mappa	pag.	27
Art. 76 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	pag.	27
Art. 77 Schedario dei defunti	pag.	27
Art. 78 Scadenziario delle concessioni	pag.	28

CAPO II - Norme transitorie e finali	pag.	28
Art. 79 Efficacia delle disposizioni del regolamento	pag.	28
Art. 80 Cautele	pag.	28
Art. 81 Sepolture private a tumulazioni pregresse mutamento del rapporto Concessorio	pag.	28
Art. 82 Tariffe	pag.	29
Art. 83 Norma finale e di rinvio	pag.	29